

FAQ (DOMANDE FREQUENTI) SULLA NORMATIVA RELATIVA AI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

1. L'articolo 5, comma 3, del Decreto stabilisce che gli organismi di certificazione accertano la presenza presso l'operatore agricolo del documento di cui all'Allegato I, debitamente compilato.

Come occorre procedere nel caso in cui vi siano svariate decine di fornitori agricoli? A tale riguardo, si chiede di precisare se le autorità considerano indispensabile che ogni singolo fornitore produca il documento di cui all'Allegato I (debitamente compilato), ovvero se tale documento può essere sostituito, ad esempio, da una dichiarazione che descrive complessivamente lo stato di certificazione dei fornitori in questione, e ciò anche qualora non si ricada nell'ipotesi di cui all'art. 7(3) del Decreto.

Tutti gli operatori agricoli devono essere in possesso del documento contenente le informazioni ambientali e sociali di cui all'allegato I.

2. L'articolo 7, comma 5, lettera d), del Decreto stabilisce che la dichiarazione di conformità deve contenere, inter alia, la dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni degradati/contaminati.

a) Questa ultima dichiarazione è necessaria ove la Commissione, nel quadro di un sistema volontario dalla stessa approvato, non abbia previsto alcun premio relativo ai terreni degradati/contaminati?

Nel caso in cui un sistema volontario, che copre l'intera filiera, non preveda il premio citato, questa informazione può essere tralasciata.

b) Si prega di specificare quale è la definizione di terreni degradati adottata dal sistema nazionale, considerata l'assenza di una definizione a livello UE.

La definizione di terreni degradati è quella riportata nell'allegato V bis del decreto 31 marzo 2011 n.55.

3. L'articolo 7, comma 5, lettera m), del Decreto stabilisce che la dichiarazione di conformità deve contenere, inter alia, l'indicazione dell'anno e mese del raccolto: Cosa accade nel caso di colture raccolte senza soluzione di continuità (come, ad esempio, nel caso della produzione di olio di palma)?

Si conferma che l'indicazione del mese e anno di raccolta deve essere fornita in ogni caso.

4. L'articolo 7, comma 8, lettera l), del Decreto stabilisce che, nel caso in cui la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, la dichiarazione di conformità deve contenere la prova che questi ultimi siano tracciati conformemente a quanto previsto dal sistema italiano di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI"). Che tipo di prova è necessario fornire?

L'operatore economico autocertifica che il rifiuto viene tracciato ai sensi del SISTRI; l'organismo di certificazione durante la verifica periodica dovrà accertare la veridicità di questa dichiarazione

5. L'articolo 8, comma 4, del Decreto stabilisce che, laddove i sistemi volontari non coprano la verifica di *“tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa”*, gli operatori economici che hanno aderito ad un sistema volontario approvato dalla Commissione devono integrare le informazioni ivi fornite attraverso il sistema nazionale di certificazione. Gli operatori economici sono obbligati a registrarsi presso il sistema nazionale di certificazione nel caso in cui il sistema volontario copra le stesse informazioni richieste dal Decreto?

Gli operatori economici non sono obbligati a registrarsi presso il sistema nazionale di certificazione nel caso in cui il sistema volontario copra le stesse informazioni richieste dal Decreto.

5.bis Il settore petrolifero richiede l'adesione al Sistema Nazionale per la certificazione di sostenibilità dei biocarburanti, nel caso in cui siano prodotti in Italia ?

No, non è necessaria l'adesione al sistema nazionale.

Agli operatori economici che aderiscono ad un sistema volontario viene richiesta unicamente l'integrazione delle informazioni previste nel Sistema Nazionale, sempre da dare nell'ambito del Sistema volontario, in conformità con l'art.11 del Decreto 23/01/2012, nel caso vogliano accedere alle maggiorazioni.

L'unica integrazione di un Sistema volontario con il Sistema nazionale si ha solo nel caso in cui il sistema volontario sia “parziale”, ossia non copra tutti i requisiti previsti (es. non contempli il calcolo/stima delle emissioni o il criterio di esclusione di certi tipi di terreni).

6. Sono disponibili informazioni in merito al meccanismo di mutuo riconoscimento dei sistemi nazionali di certificazione di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto?

Al momento non è in discussione l'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 comma 5. Esso verrà emanato solo se verrà espresso un interesse nazionale a riconoscere altri sistemi nazionali.

7. L'articolo 10, comma 6, del Decreto stabilisce che la verifica del sistema di equilibrio di massa si basa sulla norma UNI sull'equilibrio di massa. Standard di altri Stati membri, ovvero standard UE o internazionali equivalenti alla norma in questione, possono essere utilizzati a tale scopo?

La verifica del sistema di equilibrio di massa si basa unicamente sulla norma UNI 11441 “Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi”.

8. L'articolo 13, comma 7, del Decreto stabilisce che gli operatori economici che producono biocarburanti sono tenuti ad ottenere (entro il 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012) da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero da un organismo di certificazione che aderisce ad un sistema volontario approvato dalla Commissione, un attestato di verifica delle dichiarazioni di conformità rilasciate durante il periodo transitorio. L'operatore deve assoggettarsi ai controlli retroattivi di cui sopra anche qualora venda il biocarburante utilizzando un sistema volontario già approvato dalla Commissione ?

Nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi delle maggiorazioni di cui all'art.33 comma 5 del decreto legislativo 28/2011 l'operatore economico deve assoggettarsi a controlli retroattivi da parte di organismi di certificazione accreditati secondo il sistema nazionale o previsti dal sistema volontario.

9. In attuazione del Decreto Legislativo 55/2011 entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario effettuare la Dichiarazioni ad Ispra con l'indicazione dell'intensità emissiva di CO2 dai combustibili fossili e dai biocarburanti sia sostenibili che non. Per i bio sostenibili è necessario quindi indicare con chiarezza, nel certificato di sostenibilità, il relativo valore delle emissioni di CO2. Per la Dichiarazione ad Ispra da effettuare il 31 gennaio 2013 è necessario disporre del valore delle emissioni di CO2 per tutti i biocarburanti rientranti nel periodo transitorio i cui certificati di sostenibilità in questo periodo sono inevitabilmente incompleti. Si chiede quale valore di emissioni di CO2 potrà essere attribuito agli stessi.

Il formato per le informazioni che i fornitori di carburanti devono produrre relativamente ai carburanti immessi in consumo nel 2012 è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente

10. Si ipotizzi una miscela di due partite di prodotti intermedi (ad es. oli per bioliquidi) per i quali, a parità di conformità di tutti i requisiti di sostenibilità relativi alla provenienza, biodiversità, ecc., uno dei due prodotti intermedi presenta un valore di GHG intensity tale da non rispettare i criteri di conformità di cui all'Art. 7-ter, comma 2 del D.lgs. 55/2011, mentre il secondo presenta un valore di GHG intensity tale da renderlo conforme ai criteri di conformità di cui all'Art. 7-ter, comma 2 del D.lgs. 55/2011. In un caso come questo è ammesso ottenere, mediante miscela dei due oli, un bioliquido che presenti un valore medio ponderato di GHG intensity tale da rendere conforme il prodotto finito ai criteri di conformità di cui all'Art. 7-ter, comma 2 del D.lgs. 55/2011?

Tutte le possibili applicazioni del bilancio di massa si basano sulla norma UNI 11441 "Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi".

11. Un'organizzazione produce un biocombustibile (ad es. etanolo) o un bioliquido e lo vende ("mette a disposizione contro pagamento") ad un'organizzazione commerciale ubicata sul territorio dell'Unione, che non ha un possesso fisico del prodotto (depositi) ma agisce come mero trader sul mercato rivendendo a sua volta il prodotto ("mette a disposizione contro pagamento") a soggetti obbligati, traendone un profitto legato alla successiva transazione commerciale; i quesiti sono i seguenti:

a. il trader senza possesso fisico del prodotto deve configurarsi come operatore economico ai sensi dell'art. 2, comma 3, punto 1?

Si, in quanto va comunque sottoposto a verifica.

12. Nell'ipotesi di cui sopra e nel caso in cui il trader senza possesso fisico del prodotto, commercializzasse direttamente ai soggetti obbligati prodotti che possono beneficiare della premialità in double-counting di cui all'art. 33, comma 5 del d.lgs 28/2011, spetterebbero ad egli gli oneri di cui all'art. 13, comma 6 del Decreto (rilasciare al soggetto obbligato una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che ogni partita è prodotta da materia prima per la quale si e' in possesso di una dichiarazione ai sensi del comma 3 e che e' stato garantito il rispetto del sistema del bilancio di massa) e gli oneri di cui all'art. 13, comma 7 del Decreto (ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario ... un attestato di verifica delle dichiarazioni)?

Vedi risposta alla domanda precedente.

13. Con riferimento a quanto descritto al comma 1 dell'art. 8, si prescrive che prova o i dati in accompagnamento alla partita previsti dai sistemi volontari siano autocertificati ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si chiede se tale prescrizione possa considerarsi assolta ove sia solo l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1 che rilasci l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 al soggetto obbligato e che quindi si assumerebbe la responsabilità di quanto dichiarato da tutti gli operatori che stanno a monte della filiera.

Non è possibile.

14. Chi e come stabilisce, fino al 31 agosto 2012, la data di produzione di biocarburanti, bioliquidi e materie prime in accordo a quanto previsto dall'art. 13.1 del decreto 23 gennaio 2012?

L'operatore economico dovrà fornire questa informazione tramite autocertificazione.

15. Come sono gestite le partite di biocarburanti e bioliquidi prodotte antecedentemente al 2011?

Le partite di biocarburanti e bioliquidi prodotte antecedentemente al 2011, come da decreto 11 giugno 2012 di modifica del decreto 23 gennaio 2012, possono usufruire delle norme transitorie.

16. Esiste un *template* per il certificato di sostenibilità? Lo stesso è digitale o cartaceo?

Attualmente no. Il formato potrà essere ammesso in entrambe le forme.

17. E' operativo il sistema di accreditamento degli organismi di certificazione?

Sì.

18. Perché nel caso dei biocarburanti la verifica retrospettiva avviene su base annuale mentre per i bioliquidi su base semestrale?

La differenziazione è legata alle diverse tempistiche dei sistemi di erogazione degli incentivi.

19. Il sistema nazionale di certificazione e il sistema volontario sono sottoposti entrambi a verifica ed approvazione da parte della Commissione europea?

No, solo i sistemi volontari sono soggetti ad approvazione da parte di questa.

20. Ci sono dei casi in cui l'operatore che aderisce ad un sistema volontario deve aderire anche al sistema nazionale?

Sì, nel caso in cui i sistemi volontari non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa (vedi art. 8 comma 4).

21. Esistono fattori di default applicabili ai bioliquidi?

Attualmente esiste un fattore di default per l'olio vegetale puro da semi di colza, la Commissione sta provvedendo a definire il valore per nuove tipologie da inserire nella prima revisione.

22. Colui che miscela biocarburante e gasolio/benzina per preparare il prodotto finito da immettere in consumo deve utilizzare il bilancio di massa fino a includere tutte le operazioni di

miscelazione che precedono il punto di pagamento accisa o gli basta registrare i vari certificati di sostenibilità ricevuti dal venditore di biocarburante, sia esso produttore o trader?

Nel caso in cui il miscelatore sia il soggetto responsabile del pagamento dell'accisa, egli rientra nella definizione di "fornitore" ai sensi del decreto 55/2011. e quindi non deve aderire al sistema nazionale di certificazione. Il fornitore deve richiedere copia del certificato di sostenibilità delle partite di biocarburante a tutti gli operatori economici che le cedono, come previsto all'art. 7 bis comma 5 del decreto 55/2011.

23. L'art 11 comma 2 recita "ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo". Si può ritenere tale dichiarazione ridondante e quindi non necessaria, quando l'operatore economico è già in possesso di un certificato di conformità dell'azienda?

La disposizione di cui all'art. 11 comma 2 si applica al caso in cui l'operatore economico che si avvale di sistemi volontari voglia accedere alle maggiorazioni ed assicura una verifica puntuale delle informazioni.

24. L' art.11 e 12 al comma 2, lett. b) prevedono che "[omissis] ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo". Questo cosa implica?

La disposizione citata implica che, durante il controllo periodico in azienda, l'organismo di certificazione deve emettere una dichiarazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo e che le partite in uscita dovranno essere accompagnate, oltre che dalla dichiarazione di conformità e/o certificato di sostenibilità, anche da una copia di tale dichiarazione.

25. Nel caso in cui gli operatori che forniscono materia prima siano certificati sulla base di sistemi che non prevedono il rilascio del codice operativo dell'operatore economico, è possibile interpretare quanto previsto all'articolo 7 comma 8 lettera h) come un'indicazione da fornire, solo laddove disponibile?

Nel caso in cui il sistema volontario non preveda il rilascio del codice operativo dell'operatore economico, andranno richiesti i dati anagrafici al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto.

26. Come previsto dall'articolo 34 comma 3 del decreto 22 giugno 2012, n.83 che aggiunge all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo il comma 5, il comma 5 ter, a decorrere dal 1 novembre 2012, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 del decreto legislativo n.28/2011 esclusivamente i sottoprodotti inclusi nella lista.

a) Si chiede se l'utilizzo di tali sottoprodotti possa avvenire sia nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione di biodiesel sia nell'ambito di stabilimenti terzi.

Si.

b) è possibile beneficiare del double counting anche nei casi in cui la raffinazione fisica o chimica degli oli destinati alla produzione del biodiesel non è condotta all'interno di stabilimenti di produzione di biodiesel ma in stabilimenti localizzati nello stesso sito?

No.

27. Ai sensi dell'articolo 33(4) del Decreto Legislativo 28/2011, una maggiorazione del contributo energetico pari al 20% è concessa ai “biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità”.

a) ai sensi di tale disposizione la percentuale di biocarburante impiegato nella miscela deve essere esattamente pari al 25%?

Si

b) il calcolo della suddetta percentuale deve basarsi sul volume dei biocarburanti impiegati nella miscela?

Si

28. Ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 28/2011 (come modificato dall'art. 34 del Decreto Legge 83/2011) i biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti beneficiano di un contributo energetico doppio, a condizione che:

(i) i rifiuti e/o i sottoprodotti in questione siano “prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario”, e

(ii) i rifiuti e/o i sottoprodotti in questione “non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici”.

a) Potreste confermare che i due criteri di cui sopra si applicheranno solo a partire dal 1 novembre 2012?

Si.

b) Per quanto riguarda i biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti, potreste confermare che il requisito relativo alla “assenza di altri usi produttivi o commerciali” si considererà automaticamente soddisfatto per quanto riguarda tutte le sostanze incluse nell'elenco contenuto nel nuovo paragrafo 5-ter dell'art. 33 del Decreto Legislativo 28/2011?

Si

c) Per quanto riguarda i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, come deve essere dimostrata “l'assenza di altri usi produttivi o commerciali”?

La dimostrazione citata per i rifiuti è automaticamente soddisfatta ai sensi della definizione prevista dal decreto 152/2006

29. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. prevede che le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore o entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purchè l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in

possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

Cosa si intende esattamente per “partite cedute”?

Ai fini del comma 1 dell'art.13 del decreto 23 gennaio 2012 e successive modifiche si intendono per partite cedute quelle oggetto dell'operazione commerciale con la quale la merce passa di proprietà dal produttore al fornitore e quindi oggetto di regolare fattura di vendita emessa entro il termine del 31 agosto 2012.

29.bis Il comma 1bis dell'art. 13 del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. prevede che le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute all'utilizzatore entro 31 dicembre 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purchè l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

Cosa si intende esattamente per “partite cedute”?

Ai fini del comma 1bis dell'art.13 del decreto 23 gennaio 2012 e successive modifiche si intendono per partite cedute quelle oggetto dell'operazione commerciale con la quale la merce passa di proprietà dal produttore all'utilizzatore e quindi oggetto di regolare fattura di vendita emessa entro il termine del 31 dicembre 2012.

30. Un operatore economico produce un biocombustibile e lo vende (*“mette a disposizione contro pagamento”*) ad una raffineria ubicata sul territorio dell'Unione che effettua la miscelazione del biodiesel nel gasolio, producendo il carburante finito (contenente una miscela di biocarburante); tale prodotto viene immesso in consumo:

- a) in parte direttamente dalla raffineria, che per tali quantitativi si configura come fornitore;**
- b) in parte tramite la cessione ad un deposito di stoccaggio che, a sua volta, immette il prodotto al consumo nella rete di distribuzione.**

In quali casi la raffineria può esimersi dal doversi configurare come operatore economico ai sensi dell'art. 2, comma 3, punto 1 del Decreto, e quindi farsi carico dei vari obblighi (rilascio certificato di sostenibilità, ottenimento certificato di conformità, etc.)?

La raffineria può esimersi dal doversi configurare come operatore economico:

- sempre, per il prodotto di cui al punto a), in quanto si configura come fornitore
- per il prodotto di cui al punto b), solo quando tutto il biocarburante in uscita (gestito contabilmente tramite bilancio di massa interno della raffineria) viene assegnato al prodotto di cui al punto a) In questo caso è la raffineria il soggetto che può conteggiarsi il contenuto del biocarburante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2 e s.m.i. e il carburante ceduto al deposito di stoccaggio sotto il profilo documentale risulta essere carburante fossile.

31. L'art. 8 comma 1 del D.M. 23/01/2012 prevede che un operatore economico che aderisca ad un sistema di certificazione volontaria autocertifichi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le informazioni fornite all'operatore economico successivo. Tale autocertificazione va prodotta dall'operatore economico aderente al sistema volontario solo nel caso in cui l'operatore economico successivo aderisca al sistema nazionale? O, piuttosto, tutti gli operatori economici aderenti ad un sistema volontario, qualora operino in Italia, devono autocertificare tali informazioni a prescindere dal sistema di certificazione a cui aderisca l'operatore economico immediatamente a valle?

Un operatore economico che aderisce ad un sistema volontario e che cede il prodotto all'operatore economico successivo, aderente parimenti ad un sistema volontario, non è tenuto a produrre una autocertificazione delle informazioni fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione di cui sopra va prodotta solo:

- dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore,
- da un operatore economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

32. Nel caso in cui l'operatore economico utilizza il sottoprodotto del sansificio, il frantoio deve farsi certificare in quanto operatore economico?

No, il primo operatore economico è il produttore del sottoprodotto, ovvero il sansificio.

33. In riferimento all'art. 2, comma 3, l'adesione dell'operatore economico al consorzio previsto dall'art. 233 del D.lgs. 152/2006 comporta l'esonero dall'adesione dello stesso al sistema nazionale e quindi dalla certificazione?

Si, solo nel caso in cui un produttore di oli esausti conferisca tutta la propria produzione al consorzio previsto dall'art. 233 del D.lgs. 152/2006 il primo operatore economico che aderisce al sistema nazionale è il consorzio previsto dall'art. 233 del D.lgs. 152/2006.

34. All'art. 7 del citato Decreto, al comma 8, viene riportata la documentazione necessaria ed in accompagnamento ad ogni partita di biocarburante. Tale documentazione prevede, *inter alia*:

- e) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore, che include:
1. codice identificativo del Certificatore, 2. codice identificativo dell'operatore economico,
 - h) codice identificativo degli organismi di certificazione + codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti.
 - l) ed m) nel caso di rifiuti o di sottoprodotti, la prova che questi siano stati a loro volta secondo art. 184bis e 188bis.

In merito a queste richieste siamo a richiedere:

- 1 la fonte di rilascio di questi;
- 2) nel caso dei punti l) ed m) se tale tipo di prova sia una ulteriore auto-dichiarazione specifica per la partita in oggetto.

Il codice identificativo dell'organismo di certificazione viene assegnato da Accredia, il codice identificativo dell'operatore economico viene assegnato dall'organismo di certificazione e quello della partita dall'operatore economico.

Per quanto riguarda i punti l) e m) si conferma che il produttore di rifiuto o sottoprodotto deve dichiarare che questi rispettano i requisiti indicati agli articoli art. 184bis e 188bis sotto forma di autocertificazione.

35. Il contratto di gruppo a cui fa riferimento l'art. 5 comma 4 si deve intendere applicabile:
a. solo ad operatori economici del tipo impresa agricola, produttori, consorzi, cooperative agricole (ovvero soggetti afferenti alla categoria agricola), oppure
b. più in generale, a qualunque categoria di operatori economici, ovvero produttori agricoli, spremitori, raffinatori, produttori di rifiuti/sottoprodotti/bioliquido/biocarburante, importatori, distributori?

Il contratto di gruppo si deve intendere applicabile al caso di cui al punto a.

36. Se l'Operatore economico responsabile della produzione delle materie prime coltivate non conserva e/o non mette a disposizione dell'Organismo di Certificazione la documentazione relativa alle informazioni di carattere sociale e ambientale di cui all'Allegato I , l'OdC deve ravvisare una situazione di non conformità maggiore o minore?

L'OdC deve ravvisare una situazione di non conformità minore.

37. Se l'Operatore economico responsabile della produzione delle materie prime coltivate mette a disposizione dell'Organismo di Certificazione la documentazione relativa alle informazioni di carattere sociale e ambientale di cui all'Allegato I ma nella compilazione delle tabelle si registrano dei NO, come deve comportarsi l'OdC ai fini della valutazione della conformità?

Il decreto chiede unicamente che l'OdC verifichi che l'operatore è in possesso delle informazioni suddette, senza entrare nel merito di quanto riportato.

38. Nel caso di un'azienda che sia, contemporaneamente, collettore di semi, spremitore/raffinatore di oli, nonché produttore di biocarburanti, certificata con uno schema volontario, solo il certificato di sostenibilità da cedere al fornitore in accompagnamento alla partita deve essere conforme a quanto previsto per gli operatori che aderiscono al sistema nazionale di certificazione per avere accesso alle maggiorazioni?

Il certificato di sostenibilità in accompagnamento alla partita di biocarburante, affinché abbia accesso alle maggiorazioni, dovrà contenere, oltre alle informazioni riportate all'articolo 7 comma 8, anche quelle relative al comma 7.

39. In riferimento all' ART. 33 comma 4 del D.lgs. n. 28 del 03/03/2011 successivamente modificato dall' Art. 34 comma 1 del DL n. 83 del 22/06/2012, tenuto conto che

- gli oli vegetali prodotti da semi e frutti oleaginosi, per poter essere destinati sia all'alimentazione, sia alla produzione oleochimica, incluso quella del biodiesel, devono avere una acidità massima molto bassa (ad esempio nell'olio di oliva extravergine non può superare lo 0,8%,) e pertanto subiscono nella loro lavorazione un processo di neutralizzazione (fisica oppure chimica) che produce olio neutralizzato e oleine,

- che la produzione stessa di oleine è insita in qualsiasi processo di produzione di oli vegetali, sia per spremitura meccanica che per estrazione con solventi come nel caso degli oli di semi,

è corretto affermare che le Oleine prodotte esclusivamente dalla deacidificazione degli oli vegetali ottenuti da semi e frutti oleaginosi coltivati in Europa hanno diritto alla premialità di 8 Giga Calorie?

Si.

40. Nelle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 7, commi 5 e 7, in quali casi si può omettere la dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo?

Nel caso in cui non ci si avvalga dei valori di default per il calcolo delle emissioni, ma si utilizzino i valori reali, tale dichiarazione può essere omessa.

41. In applicazione degli articoli 11 e 12, nelle dichiarazioni di conformità e nel certificato di sostenibilità di cui all'art. 7 commi 5, 7 e 8, in quali casi si può omettere la dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa?

Nel caso in cui il sistema volontario preveda una dichiarazione che indichi il rispetto dei requisiti indicati all'art.18 della direttiva 2009/28/CE, quest'ultima può essere considerata equipollente alla richiesta di dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa.

42. Nella dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 7, in quali casi si può omettere la data di entrata in esercizio degli impianti?

A partire da aprile 2013, questa informazione non è più necessaria e può essere omessa.

43. Nella dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 7, in quali casi si può omettere di riportare l'informazione relativa al tipo di processo?

Nel caso in cui il tipo di processo non influisce sulla stima delle emissioni relative alla lavorazione, oppure nel caso in cui, se influisce, si decida di avvalersi del valore più alto, tale informazione può essere omessa.

44. Nella dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 7, lettera i), e nel certificato di sostenibilità di cui al comma 8, lettera f), quali informazioni vanno fornite per adempiere a quanto previsto ?

Con indicazioni sull'origine della materia prima si intende la materia prima utilizzata per la produzione del biocarburante o bioliquido (esempio se alla lettera a) si parla di etanolo, alla lettera i) si scriverà da a partire da quale materia prima è stato prodotto, es. da canna da zucchero), mentre come luogo di

acquisto si intende il luogo di produzione delle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido.

45. In applicazione degli articoli 11 e 12, nella dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 7 , lettera l) e comma 8, lettera h) la richiesta di inserimento del codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e del codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti può ritenersi adempiuta nel caso di inserimento del codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e del codice identificativo degli operatori economici relativi della fase immediatamente precedente unitamente ad una autodichiarazione in cui l'operatore dichiara che il prodotto in questione rispetta i principi di rintracciabilità?

Sì, le due opzioni sono equipollenti

46. Nel caso in cui un sistema volontario preveda che il produttore di rifiuti o sottoprodotti non debba certificarsi, è possibile avvalersi di tale sistema in applicazione dell' articolo 12?

Non è possibile avvalersi esclusivamente del sistema volontario in questione. Il produttore di rifiuti e sottoprodotti dovrà aderire al SNC o ad un altro sistema volontario che prevede l'adesione al sistema di certificazione anche del produttore.

47. L'applicazione dell'art. 12, che si riferisce ai bioliquidi, in che modo si differenzia dall'applicazione dell'art.11, che, invece, si riferisce ai biocarburanti che godono di doppio conteggio?

La formulazione dell'articolo 12 trova giustificazione nella Comunicazione della Commissione che lasciava agli SM la facoltà di stabilire se prevedere o meno l'accettazione dei sistemi volontari anche per i bioliquidi, ed è previsto anche che le prove o i dati da fornire per dimostrare l'attendibilità delle inserzioni non devono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.